



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 20 del 13-06-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'anno **duemilaventidue** addì **tredecim** del mese di **giugno** alle ore 18:13, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Cognome e Nome | Carica | Pr. / As. |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Zaccagnini Riziero | Sindaco | Presente |
| BRUNO ANDREA | CONSIGLIERE | Presente |
| Falconio Antonella | CONSIGLIERE | Presente |
| Tarquinio Vittorio | CONSIGLIERE | Presente |
| DI GIULIO ADRIANA | CONSIGLIERE | Presente |
| Crucitti Sebastiano | CONSIGLIERE | Presente |
| MANCINI MIRKO | CONSIGLIERE | Presente |
| Cappoli Marco | CONSIGLIERE | Presente |
| CAPPOLI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Presente |
| MARIANI ADELMO FRANCESCO | CONSIGLIERE | Presente |
| PALMERINI NUNZIO | CONSIGLIERE | Presente |

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assessori esterni

Partecipa il Segretario Comunale **Soccorsi Dott.ssa Germana**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. **Tarquinio Vittorio** nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

i per la qualità contrattuale:

- a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
- c) Punti di contatto con l'utente;
- d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
- e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

• per la qualità tecnica:

- a) Continuità e regolarità del servizio;
- b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF), che dispone

quanto segue: “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che:

- pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato;
- in base al posizionamento scelto, si applicano i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti, passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

TENUTO CONTO che l’adeguamento agli obblighi e il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinano gli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che, all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l’Ente Territorialmente Competente come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO che l’articolo 3-bis del Decreto-Legge n. 138/11, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della

forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...];

RILEVATO CHE:

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006, è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 specifica che: “*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*”;

CONSIDERATO CHE:

- alla data di approvazione della presente Deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che, quindi, sono da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni a esso spettanti *oppure che nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;*
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte, in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 107 citato, “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, in cui, all'articolo 2, commi 2 e 3, viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio”*;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione deve garantire a far data dall'01.01.2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio, dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I;

RITENUTO, per tutti i motivi esposti sopra, di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo **Schema I: “livello qualitativo minimo”**;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi/Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui devono adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo **Schema I: “livello qualitativo minimo”** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di

predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

3. di dichiarare, con la seguente separata votazione palese: favorevoli 8, astenuti 3 (Cappoli Giuseppe, Mariani Adelmo, Palmerini Nunzio), contrari 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL
Vittorio Tarquinio

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Germana Soccorsi